



Statuto
Fondazione Oliver Twist Onlus

Articolo 1 Costituzione-sede-delegazioni

È costituita una Fondazione denominata “Fondazione Oliver Twist Onlus”, con sede in Milano, Via San Prospero 2, denominabile in lingua inglese “Oliver Twist Onlus”.

La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata “Oliver Twist Foundation Onlus”.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

Articolo 2 Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di beneficenza, con lo scopo di aiutare i bambini e i ragazzi in situazioni di disagio, perché abbandonati, orfani, disadattati, devianti, in condizione di svantaggio sociale o di disturbo della condotta e i giovani adulti in difficoltà.

Articolo 3 Attività direttamente connesse

È vietato alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle istituzionali di cui all'art. 2 se non quelle alle prime direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate direttamente connesse, opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) creare comunità educative e implementare reti familiari a sostegno dell'affido o di altre tipologie di supporti diurni e residenziali, nonché assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture assistenziali, residenziali, sociali e riabilitative;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative

idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

- f) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- g) istituire premi, borse di studio;
- h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere.

Articolo 4 Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo della Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6 Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 8 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Partecipanti Sostenitori e Partecipanti.

Articolo 9 Fondatore

È Fondatore la società "Kairos Investment Management Spa", con sede legale in Milano.

Nel caso in cui il Fondatore deliberi di procedere a fusioni, scissioni o trasformazioni, la medesima società Fondatore potrà nominare il soggetto che eserciterà le prerogative alla medesima società spettanti previste dal presente Statuto.

Articolo 10 Partecipanti Sostenitori e Partecipanti

Possono divenire "Partecipanti Sostenitori" le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base annuale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Amministrazione stesso. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante Sostenitore e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero al prestazione regolarmente eseguita. I Partecipanti Sostenitori ed i Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento.

Articolo 11 Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti Sostenitori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 12 Comitati di Progetto

I Partecipanti Sostenitori ed i Partecipanti possono far parte dei Comitati di progetto, individuati e coordinati dal Direttore Generale della Fondazione, al fine di concorrere alla progettazione ed attuazione di progetti speciali. I Comitati di Progetto operano fino al raggiungimento del loro obiettivo.

Articolo 13 Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Amministrazione decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Sostenitori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 14 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Direttore Generale;
- il Comitato scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 15 Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo variabile di membri tutti nominati dal Fondatore, di cui uno con funzioni di Presidente. Il Direttore Generale è membro di diritto del Consiglio. I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato. In caso di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto, proposti dal Direttore Generale;
- approvare il bilancio consuntivo, predisposto dal Direttore Generale;
- approvare, ove opportuno, il Regolamento della Fondazione;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare il Direttore Generale;
- nominare i membri del Comitato scientifico;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- nominare Partecipanti Sostenitori e Partecipanti;
- istituire eventuali comitati/commissioni in relazione a determinati progetti e/o aree tematiche di interesse della Fondazione;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consigliere che avesse interesse personale in merito ad un determinato argomento posto all'ordine del giorno di una riunione del Consiglio deve:

- darne notizia agli altri Consiglieri prima dell'inizio della discussione;
- abbandonare la seduta in sede di discussione di quell'argomento a meno che non sia invitato dagli altri Consiglieri a rimanere al fine di fornire informazioni sul medesimo;
- astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti quell'argomento.

In ogni caso egli non concorre a determinare il quorum di cui al successivo comma.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da persona dal medesimo designata. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 16 Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Fondatore tra i membri del Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito da un Consigliere dal medesimo designato.

Articolo 17 Direttore Generale

Il Consiglio d'Amministrazione nomina il Direttore Generale, tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità. Egli è membro del Consiglio d'Amministrazione stesso.

Al Direttore Generale sono affidati tutti o parte dei poteri di gestione della Fondazione. La durata, la natura e la qualifica del rapporto, le modalità e i limiti della collaborazione vengono stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Direttore Generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio d'Amministrazione ed i particolare della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse le determinazioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo e di istruttoria dei provvedimenti disciplinari. Egli cura l'esecuzione degli atti del Presidente.

Articolo 18 Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è composto da un minimo di tre membri, nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione. I membri del Comitato restano in carica due esercizi e possono essere confermati.

Il Comitato scientifico cura i profili culturali e scientifici in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio d'Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza. Il Comitato scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero da persona dal medesimo delegata, che può anche assumere la carica di Presidente del Comitato scientifico. Il Comitato scientifico delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario.

Articolo 19 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di cui uno con funzione di Presidente scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Articolo 20 Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto, acquisito il parere favorevole del Fondatore, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, che ne nomina il liquidatore, o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 22 Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

F.TO: Paolo Basilico
Rosanna Rigon Teste
Margherita Apostolo Teste
Enrico Bellezza Notaio L.S.

Allegato "C" ad atto n. 53163/9292 di rep.